

CISL FP *[signature]*

[signature]

ALL. N. _____ DEL 28 GIU. 2019
N° 425

IRCCS "Saverio De Bellis"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

La struttura fondamentale dell'istituto delle progressioni economiche nel Comparto Sanità, va rinvenuta innanzitutto nel CCNL per il quadriennio giuridico 1998-2001 del 7 aprile 1999. La sua disciplina è evincibile nella disposizione dell'art. 30 co.1 lett.b), che stabilisce "nel periodo di permanenza del dipendente nella propria categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione dopo il trattamento economico iniziale, di altre quattro fasce retributive", a cui si sono aggiunte ulteriori fasce istituite successivamente con il CCNL 19.04.2004. Altra norma di particolare rilievo è poi l'art. 35 sempre del CCNL 1998-2001 che ai commi 1, 3 e 4 fissa "i criteri per la progressione economica orizzontale" (, dispone "l'adozione di metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti" , anticipando, in qualche modo, le disposizioni in tema di ciclo di gestione della performance introdotte dal D.Lgs n.150/2009 (c.d. riforma Brunetta) e prevede la "decorrenza" dei passaggi economici. Ancora in materia di criteri per la progressione economica orizzontale va tenuto conto dell'art.3 CCNL 2006-2009 (biennio economico 2006/7) che al comma 1 prevede, quale requisito indispensabile per l'accesso alle progressioni economiche orizzontali un periodo di permanenza minimo. Oltre alle previsioni contrattuali l'istituto in oggetto è stato altresì disciplinato dalle norme di cui all'art.23 del citato D.Lgs n.150/2009 che al comma 1 conferma il principio della selettività e lega sempre più il riconoscimento della progressione economica al raggiungimento degli obiettivi individuali attribuiti ai singoli dipendenti secondo la verifica annuale affidata al ciclo di gestione della performance voluta dal legislatore.

[signature]
CISL

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità delle selezioni interne per il passaggio, nell'ambito di ciascuna categoria e profilo, da una fascia economica a quella immediatamente superiore, nei limiti del finanziamento disponibile all'interno del fondo determinato annualmente dall' IRCCS " De Bellis " ai sensi di quanto previsto dall'art.81 del CCNL 21/05/2018.

[signature]
CISL

Destinatari del presente regolamento sono i dipendenti a tempo indeterminato che alla data del 31 Dicembre di ogni anno abbiano un'anzianità di servizio di almeno due anni, comprensiva di precedente rapporto di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità, maturata complessivamente presso questo Ente e che negli ultimi due anni non risultino in aspettativa non retribuita o in comando non retribuito presso altre amministrazioni o Enti per un periodo superiore a sei mesi.

[signature]

Non sono destinatari di attribuzione di fascia superiore coloro che risultano negli ultimi due anni destinatari di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto e i dipendenti collocati nella fascia economica massima.

[signature]
FIACS

[signature]

[signature]

Stella
Jean Keller
FSI-USAB
RSU

I dipendenti candidati all'attribuzione della fascia superiore devono essere, inoltre, in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella fascia in godimento pari a 24 mesi.

La procedura si intende avviata, dopo la sottoscrizione dell'accordo decentrato in materia, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018, dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito intranet aziendale, dei nominativi che costituiscono la platea dei candidati all'attribuzione della fascia, ivi compresi i titolari di incarichi di funzione, e che saranno inseriti nel processo di valutazione selettiva.

I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 2
CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE

La progressione economica è effettuata sulla base dei criteri di cui agli artt. 35 CCNL 07.04.1999 e 3 CCNL 10.04.2008 previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale.

La selezione dovrà essere fondata sulla valutazione del dipendente sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Media delle valutazioni conseguite ai fini dell'attribuzione della retribuzione della produttività negli ultimi due anni precedenti all'anno di attribuzione della nuova progressione - massimo punti 100;
- 2) titoli di studio superiore a quello richiesto dal profilo di appartenenza secondo i requisiti di accesso dall'esterno previsti dalla declaratoria contrattuale; specializzazione e master universitari :
punti 1,5 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 9;
- 3) valutazione dei seguenti titoli conseguiti nel periodo intercorrente tra l'anno di attribuzione dell'ultima fascia fino a quello precedente la nuova fascia sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
massimo punti 11

CCNL
M-L
Am

corsi di aggiornamento anche esterni all'Azienda:	
corsi fino a 3gg.	0,1
corsi superiori a 3 gg.	0,5
relatore a congressi-convegni	1
pubblicazioni come 1° e ultimo nome	2,5
pubblicazioni altri coautori	1
incarichi di docenza	0,05 per ora
partecipazione progetti di ricerca scientifica e/o trials clinici sponsorizzati e non	0,5

I titoli saranno valutati solo se inerenti al profilo di appartenenza .

A tal fine i dipendenti da valutare dovranno far tenere la relativa documentazione, redatta ai sensi di legge, entro i termini resi noti dall' Area del personale.

M-L
Am

UIC TRC
Cognome S

Fam. Sella

Il valore massimo dei punteggi attribuiti sarà pari a 120

I candidati che non avranno conseguito un punteggio di almeno 84 punti saranno esclusi dalla graduatoria.

Saranno pertanto considerate positive le valutazioni con punteggio minimo di 84/120.

Articolo 3 ESITO PROCEDURA

Al termine della procedura di selezione saranno formulate le graduatorie distinte per profilo professionale di appartenenza e il numero dei beneficiari della fascia stipendiale di ciascuna graduatoria sarà individuato in maniera proporzionale alle risorse disponibili.

I profili professionali di "Operatore tecnico", "Operatore tecnico specializzato" e di "Operatore tecnico specializzato esperto" nonché di Collaboratore tecnico professionale vanno considerati, ciascuno, unitariamente indipendentemente dalle diverse qualificazioni professionali o mestieri.

In caso di ex-aequo verrà data priorità al dipendente con la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza maturata presso questo Istituto; in caso di ulteriore parità si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità complessiva di servizio maturata presso questo IRCCS ed infine, in caso di persistenza di parità di punteggio fra più candidati, si passerà al criterio dell'età anagrafica partendo dal candidato più anziano di età.

L'attribuzione di resti delle risorse finanziarie disponibili verrà utilizzata in favore delle graduatorie *con unico candidato partendo dal profilo più basso e, occorrendo, utilizzando i parametri di ex-aequo di cui sopra.*

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito aziendale.

Le graduatorie saranno valide per l'anno di formulazione delle stesse e per l'anno successivo, a scorrimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'apposito fondo e nel rispetto degli accordi decentrati.

Articolo 4 NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto del presente regolamento si fa riferimento alle norme contrattuali vigenti ed ogni altra normativa riguardante la materia.

UIC TRC
Cognome S
RSI - USAE
RSU - R. Sella

Fam. Sella

